

luca.magistretti@milano.pecavvocati.it ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 4, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.

Uditi, all'udienza del 10 maggio 2023, con l'assistenza del Segretario Dott. Antonio Dell'Unto, il Pubblico ministero Francesca Selene Lupacchino, gli Avv.ti Franco Fabio Maccabruni e Luca Marcoccia per la convenuta GESSAGA e l'Avv. Pasquale Morra, delegato dall'Avv. Lorenzo Lamberti, per il convenuto VAGHI.

Considerato in

FATTO

Il Sig. LIETTI è stato convenuto dalla Procura regionale con atto depositato in data 22 dicembre 2022 per ipotesi di responsabilità amministrativa conseguente alla distrazione di risorse finanziarie in danno dell'Azienda per i servizi alla persona Gianluigi Panzeri S.r.l., società *in house* partecipata dal comune di Mozzate (per l'85%) e dal comune di Limido Comasco (per la restante quota), gestore di diversi servizi pubblici locali (tra cui segretariato, assistenza sociale, scuole e servizi educativi, tutela e assistenza dei minori, assistenza domiciliare, biblioteca, servizi per il lavoro, asilo nido, centro disabili). Secondo la ricostruzione di parte requirente, in sintesi, il LIETTI, direttore generale della società dalla sua costituzione (nel 2003) fino al 31 dicembre 2008, ne avrebbe di fatto esercitato le funzioni fino al febbraio 2020, occupandosi della gestione amministrativa e, in particolare, incaricandosi dei versamenti degli incassi e delle movimentazioni sul conto corrente aziendale, di cui aveva la disponibilità, sottraendo fraudolentemente liquidità alla società nel periodo 2015-2019. In particolare: euro 227.487,81 sarebbero stati

trasferiti su conti correnti personali (mediante bonifici in uscita e prelievi sul conto corrente Creval n. 155 intestato alla società, senza motivi riconducibili ad esigenze aziendali e giustificazione contabile, cfr. doc. 1, all. 11-13 prod. Proc.), euro 328.405,40 trattenuti direttamente dagli incassi e non riversati in tesoreria (come risultato in sede di indagine confrontando i prospetti di cassa con i versamenti riscontrati sui conti correnti aziendali, cfr. doc. 1, all. 84 – 88 prod. Proc.), per un totale di euro 555.893,21, somma per cui è citazione con maggiorazione di accessori. La domanda è supportata, sul piano probatorio, dalle indagini della Guardia di finanza (i cui atti sono stati prodotti dalla Procura *sub* docc. 1,2,3,4) e dalla perizia contabile disposta dalla nuova amministrazione (prodotta con la citazione *sub* doc. 1/1). Con tali atti sono stati ricostruiti i movimenti finanziari avvenuti nel tempo e individuato l'autore delle sottrazioni nel LIETTI, il quale avrebbe vieppiù accentrato a sé la gestione della società e modificato artatamente le scritture contabili al fine di giustificare gli ammanchi di denaro. In particolare, la Gdf accertava che nei bilanci di esercizio 2015-2019 erano inseriti crediti inesistenti, sotto la voce “Attivo circolante – crediti” del conto patrimoniale, e costi inesistenti, sotto le voci “Costi della produzione”, “Materie prime”, “Oneri diversi di gestione”, “Personale”, “Servizi” (cfr. l’Annotazione conclusiva della Gdf, pagg. 52 ss. *sub* doc. 1/94 e ss. prod. Proc.). Il sunnominato, pur non possedendo formalmente la qualifica di direttore generale, né altro titolo che lo legittimasse alla formazione degli atti di bilancio, avrebbe agito in modo fraudolento approfittando dell’assenza di controlli.

Con il LIETTI sono stati citati in giudizio il presidente del c.d.a. e poi amministratore unico, GESSAGA Maria, e il sindaco e poi revisore della

società, VAGHI Giovanni, al fine di rispondere del danno in via sussidiaria, rispettivamente in misura del 20% (euro 79.030,64, già dedotti i compensi per la carica non percepiti negli anni 2015-2019 e quantificati in euro 32.148,00 ossia euro 564,00 per 57 mesi) e del 10% (euro 36.798,27), a titolo di colpa grave. La prima, quale presidente del c.d.a. dal 2 settembre 2013 al 24 ottobre 2017 e poi, dal 25 ottobre 2017 al 30 settembre 2019, amministratore unico, in violazione dei propri doveri, non avrebbe adeguatamente vigilato sull'operato del LIETTI, cui aveva consentito l'esercizio, anche in via di fatto, di rilevanti ed estesi poteri gestori. Il secondo operava dal 6 aprile 2017 al 20 settembre 2017 come sindaco e dal 21 settembre 2017 al 27 giugno 2019 come revisore dei conti e, in violazione dei propri doveri, non avrebbe adeguatamente verificato i flussi di cassa e la correttezza e corrispondenza delle risultanze delle scritture contabili.

Per tale vicenda è pendente nei confronti del LIETTI e della GESSAGA procedimento penale per il reato di peculato ex art. 314 c.p.

Con decreto del Presidente di questa Sezione del 22 dicembre 2022 n. 45 è stato disposto sequestro conservativo in corso di causa sui beni del LIETTI, sequestro convalidato con ordinanza del Giudice designato dell'8 febbraio 2023 n. 8.

Il LIETTI non si è costituito col patrocinio di un avvocato, obbligatorio nei giudizi di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 28, comma 1 c.g.c., ma ha depositato, in data 8 febbraio 2023, una memoria difensiva redatta e sottoscritta personalmente unitamente a varia documentazione.

La GESSAGA si è ritualmente costituita con comparsa depositata in data 12 aprile 2023.

In via preliminare, ella ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in quanto l'Azienda per i servizi alla persona Gianluigi Panzeri S.r.l. non sarebbe qualificabile come società *in house*, difettando del requisito del controllo analogo degli enti pubblici partecipanti e non essendo stato prospettato un danno alla partecipazione, ma un danno che ha colpito direttamente il patrimonio sociale. Sul punto osserva che, affinché ricorra il controllo analogo, è necessario che il potere dell'ente pubblico partecipante di indirizzare le decisioni gestorie più importanti della società partecipata sia superiore a quello previsto per i soci dal diritto societario comune. Le disposizioni statutarie richiamate in citazione (in particolare l'art. 37) si limiterebbero ad attribuire ai soci pubblici, tramite il loro ufficio di coordinamento, dei diritti di informazione già previsti dal diritto societario comune (art. 2476, secondo comma cod. civ.), mentre altri particolari diritti (come quello di autorizzare determinati atti) rientrerebbero nella previsione generale dell'art. 2468, terzo comma cod. civ. Non sarebbe dunque sufficiente l'esistenza di un costante e strutturato flusso informativo tra società e soci, ma occorrerebbe l'attribuzione a questi di poteri di direzione superiori a quelli previsti dal codice civile, nella specie non rinvenibili. In via istruttoria, la convenuta ha chiesto l'interrogatorio non formale dei soggetti citati e prova per testi sui capitoli dedotti alle pagg. 48-51 della comparsa. Nel merito, ha chiesto l'assoluzione per difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito e, in subordine, la compensazione con i vantaggi ex art. 1, comma 1bis della L. n. 20/1994, da quantificarsi nella misura di euro 41.172,00, corrispondente al compenso di amministratore non percepito per l'intero periodo di carica (e non limitato al solo periodo di commissione degli illeciti).

In particolare, la difesa osserva che alla convenuta era attribuita l'alta gestione, di contenuto generale e programmatico, e non quella attuativa o esecutiva. Quest'ultima invece era delegata al LIETTI, che si occupava delle questioni amministrative, finanziarie, contabili e fiscali, nonché degli incassi e dei pagamenti, della gestione della cassa e dei conti correnti bancari intestati alla società. A tal fine, sin dal 2004 gli erano state conferite le deleghe per operare sui conti bancari aziendali, deleghe revocate solo nel 2020, dopo la scoperta degli ammanchi. Secondo la difesa, tutte le attività di competenza dell'organo di vertice amministrativo, tra cui la vigilanza sull'attività del delegato (a prescindere dal suo formale inquadramento nella compagine societaria) sono state regolarmente svolte (ne è stilato un elenco a pagg. 17-21 della comparsa), senza che emergessero elementi di criticità tali da consigliare approfondimenti o indagini. Non erano di questo avviso gli organi sociali succeduti alla GESSAGA (cfr. pag. 22 e ss. della comparsa, dove si riferisce che l'amministratore unico Alessandro Miglino, nominato il 7 marzo 2020, rilevava da subito indizi di irregolarità e perciò disponeva un'approfondita perizia contabile, che confermava l'esistenza e l'ammontare delle sottrazioni a danno della società), i quali, dopo numerose interlocuzioni, avviavano nei confronti di questa, unitamente al LIETTI e al VAGHI, azione civile di responsabilità avanti il Tribunale di Milano, ad oggi pendente. La difesa ritiene che parte attrice non abbia offerto di provare, né tantomeno provato le condotte contestate. A suo dire l'aver affidato la gestione esecutiva al LIETTI, così come le credenziali bancarie, non integrerebbe violazione connotata da colpa grave dei doveri di amministratore poiché tale affidamento era indispensabile dal momento che la convenuta non possedeva né le

competenze, né l'esperienza, né il tempo necessari, lavorando a tempo pieno

come insegnante e vicario del dirigente scolastico in una scuola pubblica.

Detto affidamento non aveva forma scritta, ma era stato reso noto a tutti ed

avallato *per facta concludentia*. Gli illeciti erano stati abilmente occultati, né

alcuno degli impiegati, tra cui gli addetti rispettivamente allo sportello e

all'ufficio amministrativo, né il revisore o l'amministratore immediatamente

successivo (in carica soltanto dal 1° ottobre 2019 al 6 marzo 2020) avevano

mai rilevato o segnalato alcuna anomalia. Il LIETTI avrebbe comunque potuto

operare sui conti correnti bancari aziendali utilizzando le deleghe bancarie

rilasciategli nel 2004 e mai revocate.

Il VAGHI si è ritualmente costituito con comparsa depositata in data 18 aprile

2023 nella quale ha chiesto l'assoluzione nel merito.

In particolare, egli rileva di non avere mai effettivamente ricoperto la carica

di sindaco (ancorché ciò risultasse dalle visure camerali per un errore di

iscrizione), ma solo quella di revisore unico dal 6 aprile 2017 all'approvazione

del bilancio 2018 (approvato il 27 giugno 2019 e depositato presso la locale

Camera di commercio il 25 luglio 2019), occupandosi della certificazione di

soli tre bilanci sociali: del 2016, 2017 e 2018. Secondo la difesa, il compito

del revisore dei conti sarebbe limitato all'espressione di un giudizio di

conformità del bilancio alle norme ed ai principi contabili, previa verifica della

regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione

nelle scritture contabili, su base campionaria, come previsto dall'art. 14 del

D.lgs. n. 39/2010 (recante l'attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle

revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ma non si

estenderebbe alla scoperta delle frodi degli amministratori a danno della

società. L'attività di revisione dei conti, così come affidata al convenuto, consisterebbe nell'applicazione di procedure di verifica su base campionaria al fine dell'espressione di un giudizio sul bilancio di carattere complessivo, che riguarderebbe la sola conformità documentale ai principi contabili (così come richiamati dall'art. 11 del D.lgs. n. 39/2010), avrebbe carattere successivo e non si estenderebbe al merito delle scelte amministrative. Il revisore, al contrario dei sindaci, sarebbe sprovvisto di qualsiasi potere di intervento, di impugnazione di atti pregiudizievoli e di partecipazione alla vita della società e dei suoi organi. Nell'atto di citazione non sarebbe indicata alcuna specifica violazione di principi contabili, né contenuti addebiti diretti e circostanziati in relazione allo svolgimento della revisione legale dei bilanci della società in questione. La difesa rimarca in proposito che l'obbligazione del revisore è di mezzi e non di risultato e che il convenuto, come tale, non avrebbe avuto la possibilità di verificare tutti i flussi di cassa, gli estratti conto e la presenza di tutte le ricevute di versamento, per cui non risulta imputabile di alcuna negligenza. Richiama poi il principio contabile n. 240 sui limiti intrinseci di una revisione contabile in presenza di frodi. Secondo tale principio, a causa della natura selettiva e degli altri limiti intrinseci all'attività di revisione contabile, vi è un inevitabile rischio che alcuni errori significativi presenti nel bilancio non siano individuati anche se la revisione è stata correttamente pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione; il rischio di mancata identificazione di errori significativi dovuti a frodi poste in essere dalla direzione è maggiore rispetto ad altri tipi di frode; la successiva scoperta nel bilancio di un errore significativo dovuto a frodi non indica di per sé che la revisione contabile non sia stata svolta secondo i principi di revisione.

Nella specie, le distrazioni di denaro avrebbero interessato un numero ridotto di movimentazioni (nel 2016 due su oltre cento movimenti, nel 2017 sette su quasi trecento movimenti, nel 2018 sei su oltre trecento movimenti). Ne conseguirebbe quindi l'assenza sia del nesso di causalità, che dell'elemento soggettivo della colpa grave, che non sarebbero nemmeno esplicitati, né tantomeno provati.

All'udienza del 10 maggio 2023, data per letta la relazione della causa per ragioni di contingentamento dei tempi di discussione, le parti hanno illustrato e richiamato le rispettive conclusioni.

Il giudizio è stato quindi trattenuto a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto LIETTI Tullio, che non si è ritualmente costituito malgrado la regolarità della notifica dell'atto di citazione avvenuta ai sensi dell'art. 149 c.p.c. in data 11 gennaio 2023.

Egli ha tuttavia depositato, in data 8 febbraio 2023, una memoria difensiva redatta e sottoscritta personalmente unitamente a varia documentazione, nella quale prende posizione sulle contestazioni della citazione.

Ritiene il Collegio che, essendo obbligatorio, ai sensi dell'art. 28, comma 1 c.g.c., il patrocinio di un avvocato nei giudizi di responsabilità amministrativa, la memoria, con i relativi allegati, depositata da LIETTI personalmente in data 8 febbraio 2023 sia inammissibile per mancanza di procura ad un difensore ex artt. 28 c.g.c. e 182 c.p.c. (richiamato dall'art. 29 c.g.c.), non parendo nemmeno assegnabile, stante la radicale mancanza di procura, il termine a sanatoria previsto dallo stesso art. 182, comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. S.U.

37434/2022). Essa, pertanto, non potrà essere presa in considerazione nel merito del presente giudizio.

2. Ancora in via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Tale eccezione si fonda sul dato, consolidato a livello normativo e giurisprudenziale, secondo cui, in via generale, esula dall'ambito della giurisdizione contabile la responsabilità degli amministratori delle società pubbliche (e, a *fortiori*, delle società private) quando il pregiudizio è risentito dal patrimonio di queste e spetta conseguentemente al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. Fanno tuttavia eccezione al suddetto principio le società *in house*, dove, in ragione delle loro particolari caratteristiche, come desumibili *in primis* dagli atti costitutivi, la distinzione tra soggetto pubblico partecipante e partecipato non si ponga più in termini di alterità soggettiva. Sono tali, come noto, le società costituite da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che svolgano la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici e servizi.

La più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non indispensabile

che tutti i requisiti del controllo analogo risultino da precise disposizioni statutarie, affermando che *“Le finalità pubbliche sono in effetti la stella polare del controllo quale elemento dinamico che connette concretamente la società in house con il pubblico ente: e lo strumento per concretizzare lo spazio attuativo del controllo non può essere identificato esclusivamente nello statuto, potendo pervenire pure dall'esterno della società in house, ovvero dal quadro normativo che si riverbera anche nel potere direzionale a mezzo di controllo che è attribuito all'ente pubblico”* (cfr. Cass. n. 20632/2022).

Nel caso di specie, incontestati gli altri requisiti, la questione, ampiamente trattata in citazione e nella memoria di costituzione della convenuta GESSAGA, si incentra, in sintesi, sulla valenza delle previsioni dell'art. 37 dello statuto sociale (prodotto dalla Procura *sub* doc. 1/16/3), non a caso rubricato *“Controllo analogo congiunto degli enti locali soci sulla società e sui servizi ad essa affidati”*, ad integrare effettivamente tale forma di controllo e quindi la qualifica *in house* della società, che nell'art. 1 viene definita *“a totale capitale pubblico”* ed operante *“nel rispetto del modello in house providing stabilito dall'ordinamento interno e comunitario”*.

Secondo parte convenuta, come detto, il concetto di controllo analogo implica che il potere dell'ente pubblico partecipante di indirizzare le decisioni gestorie più importanti della società partecipata sia superiore a quello previsto per i soci dal diritto societario comune. La disposizione statutaria richiamata invece, si limiterebbe ad attribuire ai soci pubblici, riuniti in apposito organo, o, meglio, ufficio, denominato *“Coordinamento soci”*, alcuni diritti di informazione in merito all'amministrazione della società già previsti dal codice civile (art. 2476, secondo comma), mentre altri particolari diritti (come

quello di autorizzare determinati atti) rientrerebbero nella previsione generale dell'art. 2468, terzo comma dello stesso codice.

Osserva il Collegio che, come puntualmente rileva parte attrice in citazione (cfr. pagg. 12 e s.), lo statuto sociale (non solo l'art. 37, ma anche l'art. 32) prevede e disciplina articolatamente un ampio e costante flusso di informazioni tra l'organo amministrativo della società e i soci pubblici riuniti nel citato ufficio di coordinamento (tra cui la trasmissione semestrale della documentazione contabile sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della società, la trasmissione di rapporti periodici tali da consentire il controllo preventivo degli obiettivi gestionali, la rilevazione dei rapporti finanziari tra soci e società, il monitoraggio della situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, dei contratti di servizio e della qualità dei servizi, la verifica del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, la trasmissione preventiva delle delibere assembleari e degli atti dell'organo di amministrazione, un generale diritto di accesso agli atti della società relativi alla gestione dei servizi pubblici).

Contrariamente a quanto opina la difesa, tali diritti informativi non sono solo espressione del generale dovere di trasparenza dell'operato degli amministratori e della loro responsabilità (azionabile in giudizio) di fronte ai soci, come nello schema civilistico, ma sono espressamente finalizzati all'adozione, da parte del c.d. Coordinamento soci, di atti conformativi delle decisioni societarie. A mente dell'art. 37, comma 4, infatti, *“le deliberazioni del Coordinamento Soci costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi*

della società”. Si tratta all’evidenza di un potere conformativo di carattere generale e non limitato a specifici atti, eccezionale rispetto al regime privatistico, che dà attuazione ed effettività al controllo analogo espressamente previsto e voluto dalle parti in sede di costituzione della società.

Pertanto, ricorrendo in capo all’Azienda per i servizi alla persona Gianluigi Panzeri S.r.l. tutti i requisiti della società *in house*, così come sopra succintamente richiamati, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulle domande risarcitorie avanzate in suo favore dalla Procura regionale.

3. Venendo al merito, va esaminata per prima la posizione del convenuto LIETTI Tullio.

Questi non si è ritualmente costituito. Come già detto, la memoria depositata con varia documentazione in data 8 febbraio 2023 è da ritenersi inammissibile per mancanza di procura ad un difensore ex artt. 28 c.g.c. e 182 c.p.c. (richiamato dall’art. 29 c.g.c.) e non può, pertanto, essere esaminata nel merito.

Tuttavia, il medesimo, ancora nella fase preprocessuale, in data 25 ottobre 2022 ha prodotto un’altra memoria, che è stata versata in atti, con allegata documentazione, da parte attrice (cfr. doc. 12).

In sostanza, egli non nega l’appropriazione delle somme, ma la giustifica con l’esigenza di saldare debiti della società nei suoi confronti per prestiti che egli avrebbe concesso con denaro proprio in data anteriore al 2015 al fine di sopperire alle difficoltà finanziarie di questa ed evitarne il fallimento. I propri crediti sarebbero di ammontare tale da azzerare o quantomeno ridurre notevolmente la pretesa erariale.

Osserva il Collegio che la ricostruzione dei fatti di causa, così come contenuta in citazione (pagg. 16-23), trova conferma negli atti prodotti da parte attrice (cfr. in particolare la denuncia di danno e i relativi allegati *sub* doc. 1, tra cui la perizia contabile disposta dal nuovo amministratore unico della società, *sub* all. 1) e non è stata mai sostanzialmente contestata dal convenuto nella fase preprocessuale.

In tale ricostruzione, a parere del Collegio, assumono valore dirimente, al fine dell'inquadramento giuridico della fattispecie, le seguenti circostanze:

- che il LIETTI effettuasse direttamente le operazioni finanziarie imputabili alla società, essendo stato delegato a operare sui conti correnti di questa (cfr. doc. 1/5-6 prod. Proc.) e avendo la disponibilità delle credenziali necessarie per le operazioni bancarie, in particolare quelle dispositive (cfr. doc. 1/37-39 prod. Proc.);

- che il medesimo già a partire dal 2004 e fino ai primi mesi del 2020 fosse la persona di riferimento per le direttive sulla procedura di riscossione e la consegna del denaro e comunque per tutta la parte amministrativa dell'azienda, che a lui gli impiegati consegnassero denaro contante (specie quello proveniente dallo sportello riscossioni) e titoli al fine del loro riversamento in banca (cfr. le dichiarazioni rese da Emanuela Spinello, impiegata addetta allo sportello riscossioni *sub* doc. 1/17 prod. Proc.).

Tanto è sufficiente, a parere del Collegio, a radicare in capo al LIETTI la qualifica di agente contabile, se di diritto o di fatto qui non rileva, come diretta conseguenza del maneggio del denaro e dei valori di pertinenza della società pubblica in discorso.

Come tale egli va soggetto alla relativa disciplina contabile, rinvenibile *in*

primis nell'art. 194 del regolamento generale di contabilità dello Stato (R.D. n. 827/1924), applicabile agli enti locali (ed enti strumentali) stante il generale rinvio contenuto nell'art. 93 del TUEL, ed ai connessi obblighi e regime probatorio.

Non avendo questi giustificato contabilmente gli ammanchi contestati, neppure con la documentazione prodotta nella fase preprocessuale cui sopra s'è fatto cenno, va ritenuto responsabile degli stessi, nell'ammontare quantificato in atti.

È appena il caso di precisare che detta responsabilità contabile non può essere elusa dall'opposizione di asseriti contro-crediti di natura privata, che, oltre a mancare nella specie di una corretta rappresentazione contabile e financo di prova, non valgono, nel regime pubblicistico cui il convenuto era soggetto, a costituire idonea causa di compensazione.

Nemmeno sarebbe astrattamente configurabile la speciale compensazione con i vantaggi ex art. 1, comma *1bis* della L. n. 20/1994, postulando questa un vantaggio certo per la p.a. derivante dallo stesso fatto dannoso e a questo eziologicamente collegato da un nesso di simmetrica reciprocità. Tutti elementi che caso in esame non sono nemmeno astrattamente configurabili.

4. Posizione di GESSAGA Maria Luisa, amministratore unico.

La Procura le imputa una responsabilità sussidiaria per colpa grave da omessa vigilanza, che ella contesta, non ritenendo dedotta, né provata alcuna specifica violazione dei doveri inerenti alla carica ricoperta e opponendo il suo diritto a delegare a terzi la gestione amministrativa corrente.

Il Collegio ritiene che la domanda attorea sia fondata nei limiti che seguono.

Non v'è dubbio che la convenuta potesse nominare dirigenti, amministrativi e

tecniche, conferendo loro poteri di rappresentanza amministrativa e gestionale, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari, così come previsto dall'art. 32 dello statuto.

Tuttavia, ella era tenuta ad agire in modo informato, essendo dotata del dovere di chiedere agli organi delegati informazioni relative alla gestione della società (cfr. art. 2381, ult. co. cod. civ., che peraltro esprime un principio generale valevole in materia di delega di poteri).

Dai fatti di causa, come sopra richiamati e corroborati dalla documentazione delle indagini svolte e delle dichiarazioni raccolte dai dipendenti (v. *supra*), è emerso, al di là dei meri adempimenti formali, il completo disinteresse della convenuta per la gestione, sì corrente, ma avente ad oggetto rilevanti somme di denaro (sia quelle in cassa, che giacenti sul conto bancario), gestione delegata interamente al LIETTI, oltretutto senza formalizzazione adeguata in relazione allo *status* pubblicitario della società. A tale delega si è accompagnata la piena libertà di azione all'interno dell'apparato amministrativo e di disponibilità del denaro e delle credenziali bancarie.

Trovano qui applicazione i principi già espressi da questa Sezione (n. 34/2019, puntualmente richiamata in citazione), secondo cui è responsabile l'amministratore che, fornendo ad un soggetto, in rapporto precario con l'ente, le credenziali di accesso *online* al conto bancario della società e accompagnando tale decisione da grave negligenza per non aver adottato cautele volte a presidiare l'impiego della chiavetta *otp* in suo utilizzo, nonché omettendo di adottare un valido sistema di controlli interni ovvero un'accorta supervisione dell'operato del proprio dipendente, ma lasciando la gestione del conto bancario intestato alla società, di fatto, nella piena e libera disponibilità

del collaboratore, ha permesso al collaboratore infedele di reiterare le condotte di appropriazione per più anni.

Come rimarca parte attrice, la messa a disposizione di credenziali di accesso *online* e dell'utilizzo della relativa chiavetta al LIETTI senza un adeguato controllo è proprio quanto si è verificato nel caso di specie e si contesta alla convenuta, che non si è avveduta di quanto stava accadendo, né nel corso della gestione operativa, né al momento della redazione e approvazione del bilancio. Ella ha tollerato per anni una gestione di fatto pregiudizievole per la società, fatto tanto più grave considerata la natura *in house* della stessa.

Ciò è avvenuto in spregio delle più elementari regole di diligenza e prudenza, che costituiscono il parametro normativo per l'affermazione della colpa grave.

Va quindi accolta la domanda attorea di condanna della convenuta in via sussidiaria.

4.1. Il *quantum* è stato calcolato in citazione nella misura di euro 79.030,64, pari al 20% del danno maturato nel periodo in cui la medesima ha rivestito il ruolo di amministratore e già dedotti i compensi spettanti per la carica, e non percepiti, nel periodo 2015-2019, corrispondente a quello di perpetrazione degli illeciti contestati, ai sensi dell'art. 1, comma 1 *bis* della l. n. 20/1994.

Parte convenuta, ancorché in via subordinata, chiede che la compensazione si estenda anche al periodo di carica antecedente al 2015, per il quale parimenti il compenso non era stato percepito.

Ritiene il Collegio che il criterio di calcolo utilizzato da parte attrice sia congruo e possa essere confermato, ma che, fermo restando il limite del *petitum* così come cristallizzato in citazione, non ricorrano in radice i presupposti per l'applicazione della *compensatio*.

Come già osservato, questa richiede coesistano un vantaggio patrimoniale per un soggetto pubblico ed una diminuzione patrimoniale per lo stesso o altro soggetto pubblico e altresì che tali contrapposte posizioni siano eziologicamente collegate da un nesso di simmetrica reciprocità.

Nel caso di specie, non è dimostrato alcun vantaggio, o utilità, derivanti alla società dallo svolgimento delle funzioni di amministratore da parte della convenuta, se non l'aver lavorato senza percepire alcun compenso. Tale circostanza, tuttavia, non è di per sé sufficiente ad integrare i presupposti per l'applicazione della norma citata. Infatti, la convenuta ammette di avere rinunciato volontariamente ai propri compensi (rinuncia che può essere anche tacita, cfr. Cass. n. 29252/2021 e giurisprudenza ivi citata), con la conseguente estinzione del relativo credito, la cui maturazione era comunque legata da nesso sinallagmatico con l'esatto adempimento dei doveri inerenti alla carica ricoperta, fatto che, stante quanto sopra, va escluso.

4.2. Tuttavia, a parere del Collegio, considerate le qualità personali della convenuta e le circostanze evidenziate dalla difesa e più sopra richiamate (come la gratuità dell'incarico, la callidità di LIETTI, la mancanza di esperienza e professionalità specifica, ecc.), sussistono i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo e la limitazione della condanna, per tale motivo, ad euro 50.000,00.

5. Posizione di VAGHI Giovanni, revisore.

Secondo parte requirente, egli, nella qualità di revisore dei conti (dal 21 settembre 2017 al 27 giugno 2019), e prima, per un breve periodo, di sindaco (dal 6 aprile 2017 al 20 settembre 2017), non avrebbe adeguatamente verificato, in violazione dei propri doveri, l'andamento dei flussi di cassa e la

correttezza delle risultanze delle scritture contabili, con ciò contribuendo, con colpa grave, al prodursi del danno. Il diverso titolo di responsabilità fa sì che egli sia chiamato a rispondere solo in via sussidiaria e limitatamente al dieci per cento del danno principale ossia euro 36.798,27.

Il convenuto ha contestato tutti gli addebiti, non ritenendo dedotta, né provata alcuna specifica violazione dei doveri inerenti all'incarico ricoperto. In particolare, come già detto, ha opposto l'esatto adempimento degli obblighi del revisore, evidenziandone la natura di obbligazioni di mezzi e non di risultato, e ha invocato il principio contabile ISA Italia n. 240 (richiamato con gli altri dall'art. 11 del D.lgs. n. 39/2010) sui limiti intrinseci della revisione contabile in presenza di frodi. Ha quindi sostenuto che il rischio di mancata identificazione di errori significativi dovuti a frode, specie se addebitabile alla direzione, è connaturato alla metodologia selettiva applicata tramite il campionamento e agli altri limiti intrinseci all'attività di revisione e non può essere addossato al revisore, se la revisione è stata correttamente pianificata e svolta.

Il Collegio ritiene che la domanda attorea sia fondata.

Va osservato in proposito che gli ammanchi in questione emergevano, prima che da errori di rappresentazione in bilancio frutto di manipolazioni, dalla situazione di cassa, che doveva essere verificata, e dalla documentazione contabile di incassi e versamenti, che doveva essere controllata.

Come esattamente rileva parte attrice (cfr. pagg. 32-33 della citazione), la verifica dei flussi di cassa richiedeva che fosse prima accertata l'esistenza e la completezza della documentazione necessaria: le distinte di versamento, da una parte, le ricevute di riversamento e gli estratti conto bancari, dall'altra,

senza che ci si potesse accontentare di una sola parte di essa. Invece, è stato acclarato (cfr. la successiva perizia contabile, le risultanze delle indagini della Gdf, le dichiarazioni raccolte dai dipendenti) che vi erano lacune nella documentazione contabile dei movimenti di denaro (specie quanto agli incassi e ai riversamenti in banca).

Parte convenuta invoca a propria difesa il principio di revisione contabile ISA Italia n. 240 (rubricato “La responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione del bilancio”) e in particolare i paragrafi 5 e 6, laddove si definisce inevitabile il rischio che alcuni errori significativi presenti nel bilancio e dovuti a frodi possano non essere individuati a causa dei limiti intrinseci dell’attività di revisione (campionamento, ecc.).

Osserva il Collegio che tale principio è parte dei principi di revisione richiamati dall’art. 11 del D.lgs. n. 39/2010 (recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), poi adottati con Determinazione del MEF del 23 dicembre 2014, e presenta una struttura complessa e variamente articolata. In particolare, il paragrafo A40 rimanda a specifiche procedure di revisione (elencate in via esemplificativa nell’Appendice 2) per la valutazione da parte del revisore dei rischi di errori significativi derivanti sia da falsa informazione finanziaria che da appropriazione illecita di beni e attività dell’impresa. Con riferimento a quest’ultima, è espressamente elencata “*la conta di cassa e dei titoli alla fine del periodo amministrativo o in prossimità della stessa*”. Va poi notato che il precedente paragrafo 8 richiede che il revisore, nell’acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi dovuti a frodi, è responsabile di mantenere lo scetticismo professionale durante tutto il corso

della revisione “*considerando la possibilità di forzatura dei controlli da parte della direzione e tenendo presente il fatto che le procedure di revisione efficaci nell’individuazione degli errori dovuti a comportamenti od eventi non intenzionali possano non essere ugualmente efficaci nell’individuare le frodi*”.

Lo scetticismo professionale, vero e proprio principio cardine dell’attività di revisione, è espressamente richiamato nel nostro diritto positivo dall’art. 9 del D.lgs. n. 39 cit., oltre che dal principio contabile ISA Italia n. 200 (che vi dedica i paragrafi nn. 15 e A18-A22), e consiste nell’atteggiamento del revisore comprendente un approccio dubitativo, una costante attenzione alle condizioni che potrebbero indicare inesattezze dovute a errori o a frodi e una valutazione critica degli elementi di prova. Ciò implica la possibilità, anche in una verifica documentale di conformità, di spingersi a formulare una valutazione complessiva che vada oltre il dato formale, ad esempio interrogandosi su quali sono i punti deboli di un dato assetto di controlli interni, quali deviazioni dalle buone pratiche contabili sono possibili in un tale sistema, qual è il modo più semplice per aggirarlo, quali procedure di controllo sono evitabili da parte dei gradi più alti del personale, quali la natura e le caratteristiche dell’ambiente di lavoro, ecc. La convinzione che la direzione e i responsabili della *governance* siano onesti ed integerrimi non esime il revisore dal mantenere il necessario scetticismo, né lo autorizza a ritenersi soddisfatto di elementi probatori meno che persuasivi nell’acquisizione di una ragionevole sicurezza (così il principio contabile n. 200, par. A22 cit.). Inoltre è fatto obbligo al revisore di comprendere l’impresa e il contesto in cui opera e in particolare l’ambiente di controllo interno, la possibilità di falle nella struttura di questo e di sue eventuali forzature, specie da parte dei vertici

amministrativi, ricorrendo anche ad indagini presso la direzione ed altri soggetti all'interno dell'impresa, che, a giudizio del revisore, siano in possesso di informazioni che potrebbero aiutarlo ad identificare i rischi di errori significativi dovuti frodi (cfr. il principio contabile n. 315, nonché l'art. 14 del D.lgs. n. 39 cit.). I controlli devono anche essere fisici e fra questi è espressamente previsto *“il conteggio periodico e la comparazione con i valori risultanti da documentazione di controllo”* (cfr. il principio n. 315 cit., Appendice 1, par. 9).

Ciò posto, proprio la qualifica di revisore, che a differenza del sindaco, non è organo della società, poneva il convenuto in una posizione di terzietà e di indipendenza che doveva rafforzare la sua capacità di agire con integrità, di essere obiettivo e di mantenere un atteggiamento di scetticismo professionale nell'esercizio del controllo che gli era demandato (cfr. il principio contabile n. 200 cit., par. A16).

È palese, da quanto detto sinora sul concreto atteggiarsi della società in questione, con il ruolo dominante del LIETTI e la mancanza di controlli interni effettivi ed efficaci sul suo operato, che, qualora il revisore avesse improntato le sue verifiche ai principi di revisione sopra esposti, avrebbe constatato come la società fosse esposta ad elevati rischi di condotte pregiudizievoli proprio da parte del soggetto incaricato, di fatto, della direzione, con conseguente necessità, da parte del revisore, di effettuare più incisivi controlli sulla contabilità, volti, se non a evitare in assoluto, a rendere quanto meno più difficili condotte appropriative dei beni della società.

Né vale trincerarsi dietro la tecnica utilizzata (il campionamento) in modo acritico.

Gli anomali prelievi di denaro dal conto bancario già apparivano con una certa evidenza dalla lettura, anche sommaria, degli estratti conto, sia per gli importi (almeno in parte), sia per le causali evidentemente lacunose (cfr. gli estratti conto 2016, 2017 e 2018, prodotti dallo stesso convenuto *sub* docc. 7,8 e 9). Ad esempio, nel 2016 salta all'evidenza il bonifico datato 31.10.2016 di euro 9.016,80 a favore di "Studio Lietti" per "Saldo fatture anticipate"; nel 2017 alcuni bonifici con la sola motivazione "Acconto" e l'indicazione del solo codice *Iban*; analogamente nel 2018 tre bonifici datati rispettivamente 10.5.2018, 24.5.2018 e 30.10.2018 di euro 12.477,20, euro 14.560,00 ed euro 17.240,00, tutti con la sola motivazione "Estinzione anticipo fatture" e l'indicazione del solo medesimo codice *Iban*.

Basti in proposito rinviare alla perizia contabile di cui già si è detto, disposta dalla nuova amministrazione (doc.1/1 prod. Proc.) e redatta all'esito di una procedura di revisione condotta secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti (cfr. pag. 3). Tra le tante irregolarità tale perizia ha rilevato come parte degli incassi venissero versati su conti transitori variamente denominati e non trovassero corrispondenza negli estratti conto bancari intestati alla società (cfr. pagg. 4 e ss.), nonché la presenza di bonifici con dicitura generica o indicazione di *Iban* sconosciuto o del nominativo dello stesso LIETTI (cfr. pagg. 6 e ss. e pag. 19).

Ma, soprattutto, le anomalie di cui si è detto, circa l'inserimento del LIETTI nella gestione della società, richiedevano, alla luce dei principi sopra richiamati, cautele ed approfondimenti, anche solo sul piano di più accorte e complete verifiche della cassa.

La negligenza del convenuto appare inescusabile e connotata da gravità non

tanto in relazione alla frode derivante dalla falsa informativa finanziaria (che pure c'è stata ed è stata rilevata dal riesame contabile sopra citato), quanto piuttosto a quella concretizzatasi nella illecita appropriazione di beni dell'impresa, nella specie il denaro, sia contante che depositi bancari, per cui era sufficiente un controllo dei flussi di cassa, anche fisico, comprendente, come detto, il conteggio periodico dei valori e la comparazione con quelli risultanti dalla documentazione.

Come osserva la Procura, se il revisore dei conti avesse rilevato quanto stava accadendo, la condotta del LIETTI non si sarebbe protratta così a lungo e, in definitiva, il danno si sarebbe evitato almeno *in parte qua*.

5.1. Il *quantum* è stato calcolato in citazione nella misura di euro 36.798,27, pari al 10% del danno maturato nel periodo per il quale il convenuto ha rivestito il ruolo di controllo.

Tale criterio di calcolo appare congruo e può essere confermato.

Il convenuto VAGHI va quindi condannato in tale misura.

6. In conclusione, il convenuto LIETTI Tullio va condannato, in via principale, al pagamento dell'intera somma per cui è citazione, pari ad euro 555.893,21.

La convenuta GESSAGA Maria Luisa va condannata, in via sussidiaria, al pagamento di euro 50.000,00.

Il convenuto VAGHI Giovanni va condannato, in via sussidiaria, al pagamento della somma per cui è citazione, pari ad euro 36.798,27.

7. Tali importi vanno maggiorati di rivalutazione monetaria, la cui decorrenza può essere fissata al 1° gennaio 2020, sino al deposito della presente sentenza e di interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti dal deposito della

sentenza sino all'effettivo soddisfo.

8. Le spese del giudizio vengono liquidate come da dispositivo e poste a carico

dei convenuti in solido.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia,

definitivamente pronunciando

CONDANNA

LIETTI Tullio, c.f.: LTTTLL46P23B639I, al risarcimento del danno in favore

dell'Azienda per i servizi alla persona Gianluigi Panzeri S.r.l. per l'importo di

euro 555.893,21, oltre a rivalutazione monetaria con decorrenza fissata al 1°

gennaio 2020 sino al deposito della presente sentenza e interessi legali sulla

somma così rivalutata dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;

CONDANNA

in via sussidiaria, GESSAGA Maria Luisa, c.f. GSSMLS63S62L319E, al

risarcimento del danno in favore dell'Azienda per i servizi alla persona

Gianluigi Panzeri S.r.l. per l'importo di euro 50.000,00, oltre a rivalutazione

monetaria con decorrenza fissata al 1° gennaio 2020 sino al deposito della

presente sentenza e interessi legali sulla somma così rivalutata dal deposito

della sentenza all'effettivo soddisfo;

CONDANNA

in via sussidiaria, VAGHI Giovanni, c.f. VGHGNN58R14B639V, al

risarcimento del danno in favore dell'Azienda per i servizi alla persona

Gianluigi Panzeri S.r.l. per l'importo di euro 36.798,27, oltre a rivalutazione

monetaria con decorrenza fissata al 1° gennaio 2020 sino al deposito della

presente sentenza e interessi legali sulla somma così rivalutata dal deposito

della sentenza all'effettivo soddisfo.

Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che si

liquidano in complessivi euro 2.637,97 (duemilaseicentotasette,97)

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 maggio 2023.

L'Estensore

Il Presidente

Walter Berruti

Antonio Marco Canu

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 23.6.2023

Il Direttore di Segreteria

Salvatore Carvelli

firmato digitalmente